

Determina del Direttore Scientifico

Il sottoscritto Prof. Roberto Cingolani, in qualità di Direttore Scientifico della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, (nel seguito anche "IIT"),

premesse che

- con Determina del Direttore Scientifico prot. IIT n. 11459/18 del 12/11/2018, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., ed è stata avviata la procedura per l'acquisizione della fornitura di una stampante 3D Bioprinter multimateriale per la realizzazione di dispositivi soft robotici bioispirati, CIG 7668776A25 per un valore complessivo di euro 163.525,00 (centosessantatremilacinquecentoventicinque/00) IVA esclusa, mediante gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 (nel seguito anche "Codice") e aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata mediante il miglior rapporto qualità/prezzo;
- il Bando di Gara è stato pubblicato:
 - sulla Piattaforma digitale Gare Telematiche di IIT in data 16/11/2018;
 - sulla G.U.R.I. n. 134 del 16/11/2018 – 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici;
 - sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16/11/2018;
 - sul sito istituzionale della Fondazione IIT in data 16/11/2018;
- la procedura di gara è gestita tramite la piattaforma digitale Gare Telematiche di IIT;
- il termine perentorio per la presentazione delle offerte era fissato entro le ore 9:00 del giorno 10/12/2018;
- che entro il termine suddetti sono pervenute, attraverso la piattaforma digitale Gare Telematiche, n. 2 (due) offerte e rispettivamente dai seguenti offerenti:
 - Innovative Industrial Solution S.r.l., con sede legale Via XI febbraio, 13 CAP 20056, Trezzo sull'Adda (MI);
 - regenHU Ltd, con sede legale in Zone Industrielles du Vivier, 22, CAP 1690 Villaz-St-Pierre (CH);
- che con provvedimento prot. IIT n. 12393/18 del 10/12/2018, è stato nominato il seggio di gara competente a presiedere lo svolgimento delle operazioni di gara previste per il giorno 10/12/2018, ore 10:00, data in cui si è tenuta la prima seduta pubblica per l'apertura dei plichi e della "Busta - Documentazione Amministrativa";

considerato che

- in data 11/12/2018 IIT ha richiesto alla società regenHU Ltd chiarimenti in merito alla documentazione amministrativa trasmessa, atteso che in luogo della garanzia fideiussoria è stata presentata una dichiarazione in lingua inglese con cui l'offerente si impegnavano a sottoscrivere la garanzia bancaria laddove la sua offerta "fosse stata presa in considerazione" (*being considered*);
- in data 12/12/2018 la società regenHU Ltd riscontrava alla Fondazione confermando che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte non era stata sottoscritta alcuna garanzia provvisoria per la procedura in discorso;

ritenuto che

- l’art. 93, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, nel disciplinare le garanzie per la partecipazione alla procedura prevede che l’offerta sia corredata, tra l’altro, da una cauzione provvisoria a garanzia della serietà e affidabilità dell’offerta sotto il profilo economico;
- pertanto la predetta garanzia rappresenta elemento essenziale dell’offerta, la cui presentazione in sede di gara e nei termini prescritti deve ritenersi richiesta a pena di esclusione;
- ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare di gara è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta;
- d’altra parte, il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, del D.Lgs. 50/2016, rappresenta lo strumento attraverso cui è possibile sanare la documentazione prodotta in sede di gara ma incompleta o irregolare sotto il profilo degli elementi formali, e non anche la formare atti *ex novo* in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- non può di conseguenza considerarsi ammissibile il ricorso al predetto istituto al fine di acquisire una garanzia provvisoria sottoscritta successivamente, atteso che la regolarizzazione postuma della carenza assoluta di un elemento essenziale dell’offerta concretizzerebbe una disparità di trattamento rispetto alle altre imprese partecipanti;

richiamati

- il verbale della seduta pubblica per l’apertura della “Busta – Documenti Amministrativi”;
- la richiesta di chiarimenti trasmessa in data 11/12/2018 e il riscontro della società reagenHU Ltd fatto pervenire il giorno seguente;
- ogni altro atto afferente alla procedura di che trattasi;

DETERMINA

- di escludere, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l’offerente reagenHU Ltd dalla procedura di cui trattasi per il seguente motivo:
 - irregolarità essenziale rappresentata dalla mancata sottoscrizione, in data antecedente al termine ultimo di presentazione delle offerte per la procedura in discorso, della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016;

Il Direttore Scientifico
Prof. Roberto Cingolani

Publicato sul profilo del committente in data 20/12/2018